



21 MAR. 2023

N° 221
Serie 3

PROCIV VILLAMAR
VIALE RINASCITA, 19 - 09020 VILLAMAR (SU)
C.F.: 91028770922
MAIL: PROCIVVILLAMAR@GMAIL.COM - PEC: PROCIVVILLAMAR@PEC.IT

Verbale dell'Assemblea Straordinaria
dei Soci del 06/03/2023



In data 6 marzo 2023 alle ore 18.30 presso la sede sita in via Adua 23 a Villamar, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della ProCiv Villamar per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione mediante votazione dello statuto dell'associazione, modificato secondo le indicazioni ricevute dalla Regione Sardegna per l'iscrizione al RUNTS, registro delle ODV;

Presiede la seduta la Presidente Rita Podda, verbalizza la socia Valentina Murgia.

La presidente rileva quanto segue: l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato ai soci in data 27/02/2023.

In prima convocazione l'Assemblea è andata deserta.

In seconda convocazione sono presenti: Rita Podda, Marco Carracoi, Valentina Murgia, Fabrizio Cotza, Walter Siddu, Leonella Seu, Francesco Vacca, Silvia Vinci, Luciano Vacca, Alfredo Podda, Fernando Cuccu, Antonello Rubiu, Luciano Pitzalis, Ignazia Steri, Lucia Porcedda, Pino Saruis, Pasquale Lai, Sabrina Contu.

Si dà atto che tutti i soci intervenuti risultano autorizzati a prendere parte alla presente Assemblea.

La Presidente pertanto dichiara valida la seduta e presenta il programma in discussione.

1. **Letture e approvazione mediante votazione dello statuto dell'associazione, modificato secondo le indicazioni ricevute dalla Regione Sardegna per l'iscrizione al RUNTS, registro delle ODV.**

La presidente Rita Podda spiega all'assemblea il motivo per il quale è stato necessario apportare delle modifiche allo statuto per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore), che sostituirà il Registro Regionale del Volontariato al quale l'associazione è stata finora iscritta.

Il presidente procede con la lettura dello statuto modificato ai soci.

Al termine della lettura, lo statuto viene posto ai voti e approvato all'unanimità per alzata di mano.

Non essendoci null'altro su cui deliberare, alle ore 19.30 si dichiarano chiusi i lavori.

Il Segretario
Valentina Murgia

Valentina Murgia

Il Presidente
Rita Podda

Rita Podda



PROCIV VILLAMAR ODV
Viale Rinascita, 19
09020 Villamar (SU)
C.F. 91028770922



21 MAR. 2023

N°

221

21 MAR. 2023

Serie

3^a

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

ART. 1 (Costituzione, Denominazione e Sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente denominato: Prociv Villamar che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Organizzazione di volontariato" in sigla denominata "ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'organizzazione ha sede legale in Villamar, Viale Rinascita, 19. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi e per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi esclusivamente delle prestazioni dei volontari associati sono:

Attività di interesse generale:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 (art. 5 lettera e) del Dlgs 3 luglio 2017 n.117;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (art. 5 lettera f) del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lettera i) Dlgs 3 luglio 2017 n.117;
- Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni (art. 5 lettera y), D.lgs 3 luglio 2017 art n.117, Dlgs 2 gennaio 2018 art. 1 e successive modifiche.

Attività specifiche:

- Collaborazione con enti preposti alla prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva sul fronte del fuoco;
- Collaborazione con l'amministrazione comunale competente (Comune di Villamar) per regolare prevenzione incendi boschivi sul proprio territorio;
- Servizio di presidio territoriale idraulico;
- Presidio del territorio urbano ed extraurbano per la prevenzione di fenomeni legati all'abbandono di materiali di rifiuti nelle campagne, incuria, in particolare attraverso un costante monitoraggio della pulizia delle cunette e delle aree verdi;

- 
- Pronto intervento in caso di smottamenti, frane, allagamenti ed altre calamità naturali, anche con compiti di prevenzione e controllo, in particolare nei punti dell'abitato maggiormente a rischio;
 - Promozione dell'aggregazione e della cooperazione tra le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe
 - Collaborazione con il Comune ed altri soggetti per lo svolgimento di eventi e manifestazioni sul territorio, integrando, ove possibile, anche il programma con proprie dimostrazioni sull'utilizzo dell'attrezzatura operativa, sensibilizzando l'opinione pubblica;
 - Pronta disponibilità delle proprie risorse umane e dei propri mezzi per le situazioni di emergenza e non prevedibili ogniqualvolta il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile sul territorio, lo richieda;
 - Assistenza e collaborazione ai servizi di presidio antincendio, vie di esodo ecc., al fine di evitare l'esposizione della cittadinanza a rischi derivati dallo svolgimento delle stesse, in occasione di manifestazioni organizzate a livello locale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del Digs. 117/2017; l'assemblea sarà competente sull'individuazione di tali attività. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II

ART. 3

(Qualità di volontario)

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.

Sono soci dell'associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal consiglio direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'assemblea.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4

(Ammissione ed esclusione degli associati)

L'organizzazione di volontariato deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche. Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'Ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.



In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza assoluta dei componenti. È ammesso, entro i successivi 30 giorni dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali. Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

TITOLO III **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 7 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;

Possono, inoltre, essere costituiti con decisione dell'assemblea ordinaria o quando obbligatori secondo il codice del terzo settore i seguenti organi:

- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8 **(L'assemblea)**

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera, in forma ordinaria con la presenza di almeno metà più uno dei soci iscritti nel registro dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vicepresidente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le modalità di convocazione sono stabilite nel regolamento interno di funzionamento e organizzazione.

ART. 9 **(Compiti dell'assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

ART. 10 **(Compiti dell'assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio la trasformazione la fusione e la scissione con la presenza di almeno 3/4 degli associati.



ART. 11
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 13 componenti, e resta in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti la nomina dei non eletti dev'essere ratificata alla prima assemblea utile. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati;
- Nominare il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario tra i suoi componenti.

ART. 12
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13
(Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.



ART. 14
(Segretario)

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

ART. 15
(Tesoriere)

Le funzioni di tesoriere sono affidate dal Consiglio direttivo ad uno dei soci facente parte dello stesso e avente le competenze per esercitare.

Le funzioni del tesoriere sono le seguenti:

- Gestione dei documenti contabili di programmazione e di rendicontazione;
- Gestire la prima nota cassa;
- Gestire i pagamenti in contanti e/o con l'emissione di assegni a valere sul conto dell'associazione per gli acquisti programmati e autorizzati dal consiglio direttivo;
- Alla riscossione delle entrate previo rilascio di apposita ricevuta;
- Redazione del rendiconto e trasmissione agli organi competenti per l'approvazione o il controllo.

Il consiglio direttivo stabilisce quali atti di amministrazione richiedono la firma congiunta/disgiunta

ART. 16
(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato nei soli casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Entrate da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



ART. 18
(Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21
(Bilancio sociale)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 dei D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontario può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



ART. 24
(Assicurazione degli associati volontari)

I volontari sia soci che non soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25
(Responsabilità dell'organizzazione)

Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono oltre all'associazione stessa anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 26
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore operanti nello stesso settore di appartenenza, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancando alla Fondazione Italia sociale.

ART. 27
(Libri sociali obbligatori)

L'associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle convocazioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle convocazioni e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità indicate nell'articolo 6 dello statuto.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice del terzo settore, e per quanto non previsto dallo stesso al codice civile e alle sue disposizioni attuative laddove compatibile.



21 MAR. 2023

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

N° 221
Serie 3^a

21 MAR. 2023



zione provinciale di Oristano

zione provinciale di Oristano